

REGOLAMENTO BENEFICI CERS LECCO ETS

Regolamento sulla ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia

Articolo 1 - Benefici derivanti dalla Condivisione dell'Energia

1. Il presente regolamento riguarda l'utilizzo e la restituzione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia (i "Benefici") pagati all'Associazione, quale Comunità Energetica Rinnovabile, in forza del mandato conferito alla Comunità per la costituzione e gestione della medesima ai sensi dell'art. 3.4 del TIAD.
2. I Benefici sono costituiti da:
 - (i) le "Tariffe Incentivanti" ottenute in funzione dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili nella disponibilità dalla Comunità ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A al TIAD e dell'energia condivisa con i consumatori, secondo quanto previsto dall'artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021 e dal DM del MASE n. 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii.
 - (ii) il "Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata" determinata ai sensi dell'art. 6 del TIAD.
3. Con l'adesione all'Associazione, i soci le hanno dato mandato per la costituzione e la gestione della configurazione di autoconsumo diffuso ai sensi dell'art. 3.4, lett. e) del TIAD ed hanno individuato l'Associazione quale soggetto delegato responsabile dell'energia condivisa, demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento dell'incentivo verso il GSE e i venditori ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 199/2021. L'Associazione può avvalersi di ausiliari e consulenti tecnici.
4. L'Associazione, si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative adottate con DD MASE 22/2024.

Articolo 2 – Impianti della Comunità

1. L'Associazione avrà nella propria disponibilità, per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A alla Delibera ARERA 272/2022, anche impianti degli Associati (c.d. "Produttori Associati") ovvero, ove consentito, di terzi (c.d. "Produttori Terzi"), a condizione che questi ultimi condividano il presente Regolamento. In entrambi i casi, i Produttori Associati e Produttori Terzi dovranno sottoscrivere un accordo con l'Associazione al fine di regolare la messa a disposizione dell'energia prodotta dall'impianto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e dal presente Regolamento ("Accordo")
2. Il modello di Accordo tra Produttore Associato/Produttore Terzo è definito dal Consiglio Direttivo e stabilisce l'impegno del Produttore di energia a esercire l'impianto nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento. A fronte di tale messa a disposizione, al Produttore Associato /Produttore Terzo verrà riconosciuta una quota dei Benefici secondo quanto previsto dal successivo art.3.
3. Gli impianti di produzione messi a disposizione dell'Associazione devono avere i requisiti previsti dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii.. Ogni impianto di proprietà di un Produttore Associato o di un Produttore Terzo può essere messo a disposizione di una sola Comunità.
4. Resta inteso che la messa a disposizione dell'impianto rileva solo per l'erogazione dei Benefici e non ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, che resta liberamente definibile dal produttore.

REGOLAMENTO BENEFICI CERS LECCO ETS

Articolo 3 – Destinazione dei Benefici

1. I Benefici saranno versati in un Fondo erogativo (c.d. “Fondo Erogativo”) istituito dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus su iniziativa dell’Associazione medesima e del Comune di Lecco e saranno destinati allo svolgimento di progetti di finalità sociale, economica e ambientale aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
2. In conformità a quanto previsto all’art. 18.2 dello Statuto, i Benefici si intendono al netto di quanto necessario per coprire (i) i costi di gestione dell’Associazione, per i quali si stabilisce una quota fino al 10%, e (ii) gli importi da riconoscere ai Produttori Associati e ai Produttori Terzi per la messa a disposizione degli impianti, secondo quanto previsto al successivo comma 2.
3. Al momento della sottoscrizione dell’accordo è facoltà di ogni Produttore Associato o Produttore Terzo scegliere la quota dei Benefici generati su base annua dalla messa a disposizione dell’Impianto, in particolare il Produttore può optare per una delle seguenti percentuali:
 - a) 0%
 - b) 15%
 - c) 30%
4. Resta inteso che il Produttore Associato e il Produttore Terzo possono modificare la quota dei Benefici per ogni anno solare, dando alla Comunità un preavviso di 6 mesi. In caso di modifica della quota dei Benefici le Parti si impegnano a formalizzare tale scelta in forma scritta.
5. Al netto di detti costi (di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo), tutti i Benefici saranno versati nel Fondo Erogativo di cui al presente Articolo per le finalità sopra indicate.
6. Per quanto occorrer possa, gli Associati e i Produttori Terzi, rispettivamente al momento dell’adesione all’Associazione e con la firma dell’accordo di cui all’art. 2, rinunciano alla quota parte dei Benefici di loro competenza per destinarli alle finalità di cui al presente articolo.

Articolo 4 – Calcolo e versamento dei Benefici

1. Il Consiglio Direttivo provvederà al calcolo della quota di Benefici di cui al comma 2 dell’art. 3 che precede spettante a ciascun Produttore Associato/Produttore Terzo entro il mese di giugno dell’anno (n+1) e in ogni caso compatibilmente con le tempistiche del GSE. Nel caso in cui i Benefici non siano sufficienti a coprire i costi di gestione, tali costi dovranno essere pagati utilizzando le altre risorse economiche di cui all’art. 17 dello Statuto, anche attraverso contributi specifici degli Associati secondo quanto previsto agli artt. 17 e 18 dello Statuto.
2. Il versamento della quota di Benefici di cui al comma 2 dell’art. 3 che precede spettante a ciascun Produttore Associato /Produttore Terzo avverrà annualmente da parte dell’Associazione al Produttore Associato /Produttore Terzo alla fine del mese di luglio dell’anno (n+1), salvo ritardi nei pagamenti da parte del GSE e in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.
3. I versamenti al Fondo Erogativo istituito presso Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus avverranno nello stesso termine.

Articolo 5 – Adozione

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del Consiglio Direttivo del 4 settembre 2024.
Riferimenti normativi completi:

REGOLAMENTO BENEFICI CERS LECCO ETS

- D.lgs. 199/2021 Promozione uso di energia da fonti rinnovabili (attuazione direttiva UE del 2018)
- Delibera ARERA 272/2022 Allegato A Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso ("TIAD")
- DM n.414 del 07/12/2023 Tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili
- DD del MASE n. 22 del 23/02/2024 Regole operative del GSE per l'accesso agli incentivi